

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

III COMMISSIONE

DECISIONE N. 40 DEL 7/3/1980

1. La III Commissione consiliare permanente ha preso in esame nella seduta del 7/3/1980, la p.d.l. a firma del consigliere Dell'Aquila ed altri "Interventi per favorire nella Regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione e della divulgazione in agricoltura" assegnata dalla Presidenza del Consiglio in data 3/12/1979.
  
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione, ad unanimità di voti dei commissari presenti, decide di esprimere parere favorevole sulla p.d.l. di cui al precedente punto 1, nel testo modificato e integrato di cui all'allegato n.1 che fa parte integrante della presente decisione.

Relatore: Antonio Dell'Aquila

AWM

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Allegato n.1

PROPOSTA DI LEGGE

INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA, DELLA

SPERIMENTAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE E DELLA DIMOSTRAZIONE APPLICATE ALL'AGRICOLTURA

Relatore: Antonio Dell'Aquila

*Amv*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

PROPOSTA DI LEGGE

"INTERVENTI PER FAVORIRE NELLA REGIONE PUGLIA LO SVILUPPO ED IL COORDINAMENTO  
DELLA RICERCA, DELLA SPERIMENTAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE E DELLA DIMOSTRAZIONE  
APPLICATE ALL'AGRICOLTURA"

Relazione

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la Regione Puglia, nel decennio scorso, ha più volte espresso la propria opinione sulla importante funzione della ricerca in agricoltura e sulla necessità che essa sia meglio finalizzata alle esigenze locali, ai piani di sviluppo in atto o programmati, e, soprattutto, adeguatamente collegata con la dimostrazione, con la divulgazione e, quindi, con gli operatori agricoli.

La Regione Puglia, però, non si è limitata a far presente le proprie opinioni su questa importante materia; in più occasioni ha stanziato ed erogato notevoli somme per consentire alle Istituzioni di ricerca e sperimentazione della nostra Regione che operano in agricoltura, di agire con maggiore impegno su alcuni specifici settori produttivi da migliorare e stimolare (es: programma regionale per l'anno 1978 nei settori di intervento previsti dalla legge n.984/1977).

Purtroppo, però, il discorso sulla opportunità di incentivare la ricerca e la sperimentazione e, soprattutto, sulla necessità di coordinarla con le linee di sviluppo in atto e, quindi, con la programmazione agricola regionale, nonostante le buone intenzioni, nella Regione Puglia non è stato ancora completamente affrontato.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

- 2 -

Infatti, il rapporto Regione - Istituti di ricerca, quando c'è stato, ha avuto le caratteristiche dell'occasionalità, oppure si è mantenuto sulle generali, per cui non è stata ancora avviata un'azione globale e permanente, suscettibile cioè di tradurre in atto quanto auspicato in più occasioni dal Consiglio regionale, dagli imprenditori agricoli e dagli stessi Istituti di ricerca.

La possibilità di poter imprimere un corso diverso alla ricerca in agricoltura, è facilitata, nella nostra Regione, dall'esistenza di un notevole numero di istituzioni e di strutture operanti in tale settore, alcune statali ed altre regionali, delle quali sono ben note l'operosità ed i risultati conseguiti.

A parte l'Università, con tutto il suo peso e la sua tradizione, ricordiamo che agiscono in Puglia ben quattordici Istituti di ricerca e sperimentazione, statali o regionali, che coprono tutti i settori dell'agricoltura della nostra Regione.

Quest'insieme di Istituti e di Enti, per quanto ci è dato di seguire o di sapere agiscono tutti egregiamente e con ottimi risultati nel loro campo specifico. Però, salvo eccezioni, non hanno tra loro molti scambi di idee e di informazioni, se non in forma occasionale e personale. Come pure occasionali e sporadici sono i rapporti con chi dovrebbe occuparsi della dimostrazione e della divulgazione a tutti i livelli, per cui i diretti beneficiari di tale enorme lavoro, gli operatori agricoli, ignorano i risultati delle ricerche, oppure li conoscono e li applicano in ritardo, parzialmente e comunque in modo frammentario.

Esiste, in definitiva, un distacco o scollamento tra programmazione, ricerca scientifica ed operatori, e tutto questo non è certamente favorevole per

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

- 3 -

l'auspicato ulteriore sviluppo agricolo ed economico della nostra Regione.

Colleghi Consiglieri,

dopo quanto abbiamo sommariamente riferito sullo stato della ricerca e della divulgazione agricola in Puglia e dopo aver ricordato che la Regione ha il compito istituzionale di programmare, indirizzare e coordinare lo sviluppo a gricolo del territorio, soggiungiamo subito che la presente legge ha appunto la finalità di eliminare gli inconvenienti lamentati e di fornire uno strumento in grado:

- a) di collegare la ricerca con le scelte che la Regione Puglia dovrà compiere in sede di programmazione generale e zonale in agricoltura;
- b) di favorire la rapida divulgazione tra gli operatori agricoli dei risultati della ricerca e della sperimentazione.

Queste finalità saranno realizzate:

- a)(art.2) - con la predisposizione di programmi poliennali per la ricerca e la sperimentazione, articolati in piani annuali ed in progetti esecutivi (annuali e pluriennali), da approvare in Consiglio regionale. In tali programmi e progetti verranno tra l'altro indicati:
  - gli obiettivi da perseguire;
  - gli enti che li debbono realizzare;
  - i tempi richiesti per la realizzazione;
  - i costi da sostenere;
- b)(art.3) - con la istituzione di un Comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione con il compito di coordinare questa attività e di formulare ai competenti organi regionali, proposte per la compilazione dei programmi poliennali, dei piani annuali, dei progetti esecutivi e su qualunque altra questione attinente la materia;

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

- 4 -

c) (art.7) con la istituzione, nell'ambito dei servizi regionali dell'agricoltura e foreste, di un ufficio per la ricerca e la divulgazione in agricoltura, con i seguenti compiti principali:

- di segreteria tecnica del Comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione;
- di coordinare la predisposizione dei programmi pluriennali, dei piani annuali e dei progetti esecutivi e di seguirne la realizzazione;
- di curare i rapporti e l'informazione tra gli istituti regionali preposti alla ricerca e alla sperimentazione, nonché con gli altri operanti in Italia e all'estero;
- di coordinare l'organizzazione della divulgazione e delle attività dimostrative, utilizzando gli uffici della Regione, gli Enti dipendenti, l'ERSAP, nonché predisponendo convenzioni con istituzioni esterne e le organizzazioni professionali dei produttori.

Per l'applicazione della presente legge è previsto un finanziamento di 6 miliardi di lire nel triennio 1980/1982.

Ci rendiamo conto che quello proposto è uno stanziamento modesto rispetto alle necessità dello sviluppo dell'agricoltura della nostra Regione, anche se in Puglia si aggiungeranno le disponibilità all'uopo stabilite dal piano agricolo nazionale della legge 27/12/1977 n.984.

Riteniamo però che tale somma possa essere sufficiente <sup>per</sup> un primo avviamento del discorso posto in atto attraverso la presente legge.

Non sarà superfluo infine ricordare che la legge proposta, dopo un'ampia e costruttiva discussione, è stata approvata all'unanimità dalla III Commissione consiliare permanente.

Mi auguro che uguale unanimità voglia esprimere su di essa il Consiglio regionale.

(Antonio Dell'Aquila)

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 1  
(Finalità)

*e. m.*  
*Def. ASI (em. Colv.)*

Con la presente legge la Regione Puglia si propone di promuovere, programmare e coordinare la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale, nonché la divulgazione e la dimostrazione applicate all'agricoltura, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e con gli obiettivi stabiliti nei programmi di sviluppo agricolo regionali e zionali o, in mancanza, nelle direttive della Regione.

*4/4/4*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

C. 5.

Art. 2

(Programmi poliennali, piani annuali e progetti esecutivi)

Per la realizzazione dei fini stabiliti nell'art. 1 la Regione predispone programmi poliennali articolati in piani annuali ed in progetti esecutivi, sia annuali che pluriennali.

In detti programmi, piani e progetti sono indicati gli obiettivi da realizzare, i tempi di attuazione, gli eventuali Enti, Organismi, Istituti che debbono attuarli, nonché la spesa da sostenere.

I programmi, i piani ed i progetti sono predisposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale contestualmente all'adozione dei bilanci regionali di previsione pluriennali e annuali cui fanno riferimento per il relativo finanziamento.

Am

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 3

(Istituzione del Comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione, in agricoltura)

E' istituito il Comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, con compiti di consulenza e proposta nei confronti dei competenti organi regionali nonchè di coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione che si attuano sul territorio regionale.

Il Comitato formula, tra l'altro, proposte alla Giunta regionale per la compilazione dei programmi poliennali, dei piani annuali e dei progetti esecutivi di cui al precedente articolo, nonchè su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale tramite l'Assessore all'agricoltura e foreste.

Il Comitato redige una relazione annuale sullo stato delle iniziative avviate e su quelle da programmare che è trasmessa, per la discussione, al Consiglio regionale.

RWM

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

C.S.

Art. 4

(Composizione e funzionamento del Comitato)

Il Comitato di cui al precedente art. 3 è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, ed è composto da:

- 1) l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste o suo delegato, che lo presiede;
- 2) l'Assessore regionale alla formazione professionale, o suo delegato;
- 3) l'Assessore regionale alla programmazione, o suo delegato;
- 4) due componenti la Commissione consiliare permanente per l'agricoltura e foreste del Consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, designati dalla stessa;
- 5) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
- 6) il coordinato del settore Agricoltura della Regione;
- 7) il responsabile dell'Ufficio ricerca e divulgazione di cui al successivo art.6;
- 8) un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, designato dallo stesso;
- 9) il Direttore generale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- 10) un rappresentante, a livello scientifico, per ciascuno degli Istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Puglia, designato dagli stessi;
- 11) due rappresentanti della Facoltà di scienze agrarie dell'Università di Bari, designati dalla stessa;
- 12) un rappresentante della facoltà di Veterinaria dell'Università di Bari, designato dalla stessa;
- 13) cinque presidi degli Istituti tecnici agrari della Puglia, designati dagli stessi uno per Provincia;
- 14) cinque presidi degli Istituti professionali per l'agricoltura della Puglia, designati dagli stessi uno per Provincia;
- 15) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, designato dallo stesso;
- 16) un rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi della Puglia, designato dal Coordinamento regionale;
- 17) un rappresentante dei Collegi dei periti agrari della Puglia, designato dal Coordinamento regionale;
- 18) quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole e degli allevatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;
- 19) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;
- 20) tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale.

./.

ANM

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

segue art. 4

Il Comitato elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti ed una Commissione esecutiva di cinque membri e può articolarsi in Sezioni di lavoro.

Le funzioni di segretario del Comitato e della Commissione esecutiva sono svolte dal responsabile dell'Ufficio ricerca e divulgazione.

Ai membri del Comitato, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in materia, è dovuto a carico della Regione un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000= al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonchè il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora e quella in cui si è svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfetariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l'arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando, altresì, qualora documentata, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Il Comitato dura in carica cinque anni ed ai suoi componenti può essere con fermata la nomina per non più di una volta.

Il funzionamento del Comitato, della Commissione esecutiva e delle Sezioni di lavoro è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato stesso.

*Am*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

69

Art. 5  
(Realizzazione dei progetti esecutivi)

I progetti esecutivi approvati dal Consiglio regionale sono attuati dagli Istituti od Enti dipendenti dalla Regione Puglia ovvero, previa stipula di apposite convenzioni, dagli Istituti Universitari, dagli Istituti sperimentali del MAF, dai laboratori del C.N.R., da altri Enti o Istituti preposti alla ricerca e alla sperimentazione, dalle Organizzazioni professionali o cooperative dei produttori agricol

Le convenzioni di cui al precedente comma sono approvate dalla Giunta regionale dopo aver sentito le competenti Commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale e in esse sono indicati, fra l'altro, le finalità dei progetti, le strutture operative che debbono attuarli, i tempi di attuazione, i costi previsti, i modi di presentazione dei relativi risultati.

ARM

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

C. 5.

Art. 6

(Istituzione dell'Ufficio regionale per la ricerca e la divulgazione)

Nell'ambito dei Servizi regionali per l'agricoltura e foreste è istituito l'Ufficio per la ricerca e la divulgazione in agricoltura, con il compito:

- di assolvere alla funzione di segreteria tecnica del Comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
- di coordinare la predisposizione dei programmi poliennali, dei piani annuali e dei progetti esecutivi e di seguirne la realizzazione;
- di curare i rapporti e l'informazione tra gli Istituti regionali preposti alla ricerca e alla sperimentazione, nonché con gli altri Istituti o Enti operanti in Italia e all'estero;
- di mantenere gli opportuni collegamenti con gli organi della programmazione regionale;
- di coordinare l'organizzazione delle attività di divulgazione e dimostrazione che la Regione promuove utilizzando gli uffici della Regione, gli Enti dipendenti, l'ERSAP, nonché stipulando convenzioni con altre istituzioni e con le organizzazioni professionali dei produttori agricoli.

AMM

Art. 7  
(Finanziamento dei programmi, piani e progetti) C.S.

Per l'attuazione dei programmi, piani e progetti di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata una spesa globale pari a 6 miliardi di lire nel triennio 1980/1982.

La quota che fa carico alla competenza del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980 è pari a 500 milioni di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All'onere di cui al 1 comma del presente articolo si fa fronte con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della Legge 27/12/1977 n. 984, a condizione che i relativi interventi siano coerenti con gli indirizzi contenuti nei programmi di settore approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della predetta legge n. 984/1977.

La Giunta Regionale può assumere obbligazioni nell'ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio, purchè i pagamenti, da frazionarsi nel poliennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni :

PARTE II - SPESA

VARIAZIONE IN AUMENTO

	STANZ. COMPETENZA	STANZ. CASSA
Cap. 04210 (c.n.i.) "Spese per l'attuazione di programmi, piani e progetti riguardanti la ricerca e la sperimentazione in agricoltura	L. 500.000.000	L. 500.000.000

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 16206 "Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo. Spese di investimenti ai sensi dell'art. 7 della legge 183/76	L. 500.000.000	L. 500.000.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------

legge = a. m. est. (S)  
(an. Colv)